



Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

Prot. n. 73066

L'Aquila, lì

23 DIC 2014



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 Febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 Aprile 2012 n. 35”

Procedimento S.U.A.P. del Comune di Capestrano. Ditta: Di Carlo Mario s.r.l. - Legale Rappresentante: Sig. Alfredo Di Carlo – Via degli Api n. 3 nel Comune di Capestrano (AQ)

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4;
- il D.M. del 5 Febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 128 del 29.06.2010;
- l'articolo 19 e l'art. 107 comma 3 lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 21 Luglio 1998 n. 350;

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

- la L.R. 22.11.01, n. 60 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 29.07.10, n. 31 e ss.mm.ii.;
- il P.T.A. adottato con D.G.R. del 09.08.10 n. 614;
- la D.G.R. del 11.10.2010 n. 778 (B.U.R.A. n. 2 Speciale del 07/01/2011) recante l'approvazione delle Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti;
- la D.G.R. n. 465/2008;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 Luglio 2005 n. UL/2005/5205;
- la D.G.R. del 26.04.2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità, i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88, le altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e l'approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25.05.2006;
- la D.G.R. n. 517 del 25 Maggio 2007 (Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 Giugno 2007;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;

Vista la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Capestrano n. 1087 del 29/04/2014 ad oggetto "*Mod. A.U.A.*", trasmessa in formato cartaceo ed acquisita al protocollo dell'Amministrazione al n. 29792 del 12/05/14, con la quale è stata rimessa la documentazione inerente la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta in parola, con sede legale in Via degli Api n. 3 nel Comune di Capestrano (AQ);

Preso atto che tra la documentazione trasmessa dal competente S.U.A.P. a corredo della su richiamata nota protocollo n. 1087 del 29/04/2014, figura l'*Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale*, sottoscritta dal Sig. Di Carlo Alfredo in qualità di Legale Rappresentante della Società "Di Carlo Mario s.r.l.";

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

Preso atto altresì che per la su citata *Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale* il richiedente ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo, tramite l'apposizione di una marca da bollo di importo pari a € 16.00, identificata dal n. 01120944736775;

Rilevato che l'istanza di A.U.A. formalizzata dal Sig. Di Carlo Alfredo, in relazione ai titoli abilitativi elencati all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, si riferisce:

- al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., nel caso specifico di competenza di questa Amministrazione;

nonché alla richiesta di ricomprendere nell'A.U.A., e di sostituire con la stessa, le seguenti autorizzazioni già rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 e ad oggi vigenti:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., rilasciata dalla scrivente Amministrazione con atto n. 24359 del 12/04/2011 e con atto n. 16211 del 13/03/2012, con dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con tali titoli abilitativi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., rilasciata con atto n. 78609 del 08/11/2012, con dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con tale titolo abilitativo;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., in relazione all'iscrizione al Registro Provinciale n. RIP/55/2001/AQ del 08/05/2001 (ultimo provvedimento rilasciato dalla Provincia dell'Aquila al protocollo n. 25731 del 23/04/2010) e alla comunicazione di inizio attività del 23/08/2000 consegnata in data 28/08/2000 alla Provincia dell'Aquila, con dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti rispetto al precedente rinnovo della comunicazione di inizio attività;

Considerato altresì che il Sig. Di Carlo Alfredo, con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ha reso le seguenti dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

- che in ottemperanza alla disciplina sulla Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e di cui alla D.G.R. n. 119/2002 e ss.mm.ii., per lo stabilimento di cui trattasi è stato ottenuto il Giudizio favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 1493 del 01/06/2010;
- che lo stabilimento, individuato catastalmente al Fg. 8 Part. n. 36 del Comune di Capestrano è conforme alla vigente strumentazione urbanistica comunale, poiché è dotato *Concessione di costruzione del 18/02/1981 rilasciata dal Comune di Capestrano al protocollo n. 2511 – pratica n. 65*;

Dato atto che il *Servizio Autorizzazione Unica Ambientale* di questo Settore, con nota n. 32107 del 21/05/2014, ha provveduto a trasmettere l'istanza di A.U.A. della Ditta e la relativa documentazione al *Servizio Gestione Rifiuti*, al *Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche* e al *Servizio Disciplina Rilevamento e Controllo delle Emissioni in Atmosfera* dello stesso Settore, ai fini dell'espletamento degli adempimenti di rispettiva competenza;

Rilevato che con riferimento alla **disciplina della gestione dei rifiuti**, il *Servizio Gestione Rifiuti* dello scrivente Settore in data 04/06/2014 ha provveduto a rimettere gli esiti dell'istruttoria di propria competenza al *Servizio Autorizzazione Unica Ambientale*, da cui risulta che:

- la Ditta Di Carlo Mario & C. s.n.c., a seguito di comunicazione di inizio attività trasmessa in data 23/08/2000, pervenuta in data 28/08/2000, è stata iscritta al Registro Provinciale RIP/55/2001/AQ del 08.05.2001 per attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le attività di recupero, le tipologie di rifiuti ed i relativi quantitativi di cui al provvedimento protocollo n. 15092 del 17/05/2001 da effettuarsi presso la sede operativa sita nel Comune di Capestrano (AQ), Via degli Api n. 3;
- la titolarità della suddetta iscrizione, a seguito della variazione societaria della Ditta, è stata volturata da Di Carlo Mario & C. s.n.c. in Di Carlo Mario s.r.l.;
- la Ditta con nota del 23/02/2005, pervenuta in data 24/02/2005, e con nota del 14/10/2009, pervenuta in data 16/10/2009 ha rinnovato la comunicazione di inizio attività;

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

- questo Settore con provvedimento protocollo n. 25731 del 23/04/2010 ha comunicato alla Ditta la presa d'atto del rinnovo della comunicazione di inizio attività trasmessa in data 14/10/2009, da rinnovare entro il 16/10/2014;
- il sopra citato provvedimento protocollo n. 25731 del 23/04/2010 riporta le attività di recupero, le tipologie di rifiuti ed i relativi quantitativi comunicati dalla Ditta con la modulistica approvata dalla Regione Abruzzo con la D.G.R. n. 465/2008;
- la Ditta con nota del 14/10/2009 ha trasmesso la polizza assicurativa n. 1847476, valida fino al 10/10/2016, di cui alla D.G.R. n. 790/2007, comprensiva della riduzione del 10% sull'importo complessivo della garanzia, per assenza di irregolarità nella gestione dell'impianto nel biennio precedente all'entrata in vigore della suddetta D.G.R. n. 790/2007, ai sensi dell'art. 8, punto n. 4, dell'Allegato A alla D.G.R. n. 790/2007;
- questo Settore con nota protocollo n. 25931 del 26/04/2010 ha comunicato alla Ditta di aver proceduto all'accettazione della suddetta polizza e contestualmente ha trasmesso alla stessa una copia della stessa debitamente controfirmata per accettazione;
- la Ditta nell'ambito dell'istanza di A.U.A. ha chiesto di inserire nella stessa la comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Considerato che la Ditta, ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che non sono intervenuti cambiamenti rispetto al precedente rinnovo della comunicazione di inizio attività.

Considerato altresì che l'inserimento nell'A.U.A. della comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. comporta l'adeguamento della scadenza della comunicazione da cinque a **quindici anni** e che pertanto è necessario adeguare anche la validità della polizza assicurativa prevedendone una durata pari a quella dell'A.U.A. maggiorata di due anni;

Evidenziato si è provveduto ad esaminare tutta la documentazione agli atti del Settore;

Rilevato che in relazione alla **disciplina degli scarichi delle acque reflue**, il *Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche* di questo Settore, con nota n. 68526 del 27/11/2014, ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria di propria competenza al *Servizio Autorizzazione Unica Ambientale*, pertanto;

Vista l'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche rilasciata alla Ditta,

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

protocollo n. 24359 del 12/04/11;

Visto che l'istanza di AUA ha ad oggetto, tra l'altro, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel suolo tramite fossa imhoff e pozzo perdente delle acque reflue assimilabili alle domestiche, derivanti dai fabbricati annessi all'attività produttiva svolta dalla Società di cui trattasi;

Preso atto che il sig. Di Carlo Alfredo, in qualità di Legale Rappresentante della Società in parola, ha dichiarato che *"non sono intervenuti cambiamenti alla situazione già autorizzata di cui al titolo abilitativo protocollo n. 24359 del 12/04/11"* e che pertanto si può fare riferimento alla documentazione tecnica già agli atti dell'Ufficio;

Preso atto inoltre della nota dalla Ditta "Di Carlo Mario srl", acquisita in data 10/10/2014 al protocollo n. 58927, con la quale è stata trasmessa la proroga (fino al 16/11/2015) dell'autorizzazione protocollo n. 3684 del 16/11/2010, rilasciata dal Comune di Capestrano per l'installazione di un prefabbricato in lamiera coibentata, posizionato sulla particella 36 del Fg. 8;

Rilevato che il sig. Di Carlo Alfredo, in qualità di Legale Rappresentante della Società in esame, ha chiesto di ricomprendere nell'A.U.A. anche il titolo abilitativo protocollo n. 16211 del 13/03/2012 relativo all'autorizzazione allo scarico, negli strati superficiali del sottosuolo, delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale della Società medesima;

Evidenziato che anche per quanto riguarda il titolo abilitativo protocollo n. 16211 del 13/03/2012, il richiedente ha dichiarato che *"nulla è cambiato"*;

Evidenziato inoltre che dai certificati delle analisi, effettuate sulle acque di scarico di prima pioggia di cui all'autorizzazione protocollo n. 16211 del 13/03/2012, agli atti del Settore, risultano presenti talune sostanze di cui alla Tab. 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., intese come concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità dello strumento, ma costantemente inferiori ai limiti della Tab. 4 per scarichi negli strati superficiali del sottosuolo;

Preso atto altresì che l'interessato, in data 27/03/14, ha effettuato il versamento di € 35,00 sul c.c.p. n. 13774674 intestato a *"Amministrazione Provinciale – Servizio di Tesoreria"*.

Considerato, per quanto attiene gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento, che il sig. Di Carlo Alfredo, in qualità di Legale Rappresentante della Società in analisi ha chiesto di ricomprendere nell'A.U.A. il titolo abilitativo rilasciato da questa

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

Amministrazione con atto protocollo n. 78609 del 08/11/2012;

Preso atto che il richiedente ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che *nulla è cambiato* rispetto alla situazione autorizzata con il su richiamato titolo abilitativo protocollo n. 78609 del 08/11/2012;

Rilevato che il competente S.U.A.P., sentito per le vie brevi, ha comunicato in data 17/12/2014 il numero identificativo della marca da bollo di importo pari a Euro 16,00 da apporre a cura del S.U.A.P. medesimo sulla presente Autorizzazione Unica Ambientale, risultante: 01131310765106;

Richiamato l'art. 3, comma 5, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 per quanto attiene la presenza nello scarico delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, all'art. 3 comma 1, prescrive che i gestori degli impianti presentino domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento, tra l'altro:

- dell'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- alle comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Richiamato che il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 individua nella Provincia l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A., la quale viene immediatamente trasmessa al S.U.A.P. per la notifica al Gestore;

Richiamato altresì che, a norma del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, il S.U.A.P. rappresenta l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva, deputato a fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010 n. 160;

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

Rilevato pertanto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale viene rilasciata con esclusivo riferimento:

- alla disciplina specifica di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nel testo oggi in vigore;
- alla disciplina di cui all'art. 216 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Rinviata alla competenza e alla responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Capestrano (AQ) la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, secondo le disposizioni del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

ADOPTA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E AUTORIZZA

Il **Sig. Di Carlo Alfredo**, nella sua qualità di Titolare della Società **"Di Carlo Mario s.r.l."**, con riferimento allo stabilimento sito in **Via degli Api n. 3**, nel Comune di **Capestrano (AQ)**:

- **allo scarico** nel suolo tramite fossa imhoff e pozzo perdente delle acque reflue assimilabili alle domestiche, derivanti dai fabbricati annessi all'attività produttiva, in conformità alla documentazione progettuale presentata con l'istanza del 15/01/2010, depositata agli atti del Settore, e **con l'obbligo di adempiere alle disposizioni di seguito riportate:**

1. l'interessato in caso di inconvenienti e/o anomalie deve dare immediata comunicazione a questo Settore e al Dipartimento Provinciale ARTA, seguita da relazione sulla gestione dell'impianto con indicate le cause e i provvedimenti adottati;
2. provvedere almeno una volta l'anno allo smaltimento dei fanghi della fossa Imhoff, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.,
3. conservare la presente autorizzazione ed esibirla in caso di controllo all'autorità competente;
4. l'interessato deve comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle caratteristiche dell'impianto, dello scarico o della titolarità dello stesso.

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

RICOMPRENDE NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

come richiesto dal **Sig. Di Carlo Alfredo**, in qualità di Legale Rappresentante della Società **"Di Carlo Mario srl"**, con l'istanza di A.U.A. rimessa dal competente S.U.A.P. del Comune di Capestrano e acquisita al protocollo di questa Amministrazione in data 12/05/2014 al n. 29792, per lo stabilimento sito in **Via degli Api n. 3**, nel Comune di **Capestrano (AQ)**:

– **il titolo abilitativo protocollo n. 16211 del 13/03/2012 relativo all'autorizzazione allo scarico, negli strati superficiali del sottosuolo, delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale della Ditta, mantenendo invariate tutte le prescrizioni in esso contenute;**

Per quanto in premessa, relativamente alla presenza nello scarico delle acque di prima pioggia di talune sostanze di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è facoltà dell'Autorità Competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 5 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative di cui al **titolo abilitativo protocollo n. 16211 del 13/03/2012.**

– **Il titolo abilitativo protocollo n. 78609 del 08/11/2012, relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per i fini e ai sensi della Parte V del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., per l'attività di "Produzione inerti e recupero rifiuti", mantenendo invariate tutte le prescrizioni in esso contenute;**

– l'iscrizione numero **RIP/55/2001/AQ del 08.05.2001**, che risulta essere la seguente:

A - MESSA IN RISERVA (R13), di un quantitativo totale annuo di rifiuti pari a 2.000 t/a in un impianto con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 150 tonnellate.
--

Tale attività di recupero R 13 può essere effettuata per i rifiuti non pericolosi di seguito elencati di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla **sole tipologie indicate** con i rispettivi codici CER ed i quantitativi annui, a margine di ogni voce:

A 1) RIFIUTI CERAMICI E INERTI:

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

- **7.13** tipologia: sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione di edifici [101399] [170802] per un quantitativo massimo annuo di **2.000 tonnellate e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 150 tonnellate;**

B- MESSA IN RISERVA (R13) E RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE (R5) di un quantitativo totale annuo di rifiuti pari a 66.850 t/a in un impianto con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 8.500 tonnellate.

per i rifiuti non pericolosi di seguito elencati di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle **sole tipologie indicate** con i rispettivi codici CER ed i quantitativi annui, a margine di ogni voce:

B 1) RIFIUTI CERAMICI E INERTI:

- **7.1** tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301] per un quantitativo massimo annuo di **54.800 tonnellate e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 2.000 tonnellate;**

Attività di recupero:

7.1.3 a) produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 [R5];

7.1.3 c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5];

- **7.2** tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010399] [010408] [010413] per un quantitativo massimo annuo di **1.000 tonnellate e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 150 tonnellate;**

Attività di recupero:

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

7.2.3 d) ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5];

7.2.3 f) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto *d)* (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5];

- **7.3** tipologia: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101208] per un quantitativo massimo annuo di **1.000 tonnellate e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 150 tonnellate;**

Attività di recupero:

7.3.3 b) frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5];

- **7.6** tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301] per un quantitativo massimo annuo di **3.000 tonnellate e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 500 tonnellate;**

Attività di recupero:

7.6.3 b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5];

7.6.3 c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 [R5];

- **7.11** tipologia: pietrisco tolto d'opera [170508] per un quantitativo massimo annuo di **1.500 tonnellate e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 150 tonnellate;**

Attività di recupero:

7.11.3 c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5];

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

7.11.3 d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5];

- **7.31-bis** tipologia: terre e rocce di scavo [170504] per un quantitativo massimo annuo di **5.550 tonnellate e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 5.550 tonnellate;**

Attività di recupero:

7.31-bis.3 c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5].

Tali attività di recupero (R13/R5) verranno effettuate presso la sede operativa della Ditta, nel Comune di Capestrano (AQ), Via degli Api n. 3, identificata catastalmente al Foglio n. 8 p.lle n. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 57, 98, 101, 164, 165, 166, 167, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 465, 709, 878, 895 nel rispetto delle norme vigenti in materia di recupero e smaltimento rifiuti e **con le seguenti ulteriori prescrizioni:**

- la comunicazione di inizio attività inserita nella presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni dalla data di efficacia della medesima Autorizzazione, pertanto la Ditta deve provvedere ad adeguare la **validità della polizza assicurativa**, prevedendone una durata pari a quella dell'A.U.A. maggiorata di due anni, e a trasmetterla a questa Provincia per gli adempimenti di competenza;

- la Ditta deve effettuare, entro il 30 Aprile di ogni anno, il versamento dei diritti di iscrizione di cui al D.M. 21 luglio 1998, n. 350 per la classe 2 (superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t/a) pari a **€ 490,63** sul conto corrente postale n. 13774674 intestato a: Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Servizio Tesoreria – Ufficio Tutela dell'Ambiente, indicando nella causale anche il seguente codice: **RIF**. Si precisa che in caso di mancato pagamento **l'iscrizione è sospesa** a norma di quanto disposto dallo stesso D.M. 350/98;

- la Ditta deve effettuare le comunicazioni semestrali dei rifiuti gestiti a questa Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.T.A. in indirizzo con le modalità di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, pubblicata sul B.U.R.A. n. 2 Speciale del 07.01.2011;

- la Ditta deve trasmettere unitamente a tale comunicazione semestrale copia dei risultati analitici dei test di cessione, conformi a quanto previsto dall'Allegato 3 al D.M. 5 Febbraio 1998, modificato ed integrato dal D.M. n. 186/2006, unitamente alle certificazioni delle

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

caratteristiche del materiale ottenuto, in conformità all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 Luglio 2005, n. UL/2005/5205 di tutti i rifiuti trattati nel semestre di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) e dell'articolo 3 comma 6 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, **la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni QUINDICI (15) dalla data di notifica dell'A.U.A. al Gestore, da parte del competente S.U.A.P.**

A norma dell'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, **il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere chiesto a questa Amministrazione, a cura dell'interessato, per il tramite del competente S.U.A.P., un anno prima della scadenza.**

Si precisa che, avendo riscontrato che lo scarico delle acque di prima pioggia contiene talune sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., il rinnovo dell'autorizzazione dovrà intervenire in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza.

Qualora si intenda effettuare una **modifica** dell'attività ovvero dell'impianto, si rimanda a quanto disposto dall'articolo 6, commi da 1 a 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, si procederà ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e a norma di quanto previsto dalla normativa di settore in vigore per gli atti che la stessa sostituisce.

Si rinvia l'attività di verifica del rispetto delle prescrizioni e degli obblighi derivanti dalla presente Autorizzazione Unica Ambientale alla competenza dei Soggetti individuati dalla normativa di settore in vigore per le autorizzazioni e gli atti sostituiti dal presente provvedimento.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

DISPONE

– **Che l'efficacia della presente Autorizzazione Unica Ambientale decorra dalla data della notifica dell'A.U.A. al Gestore, da parte del competente S.U.A.P..**

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

In assenza di tale notifica, le attività oggetto della presente Autorizzazione Unica Ambientale, disciplinate dal D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., saranno ritenute effettuate **senza titolo**.

– Di rinviare al S.U.A.P. le valutazioni di merito relativamente al procedimento posto in essere e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant'altro necessario al rispetto della vigente legislazione.


– Che la presente Autorizzazione Unica Ambientale venga trasmessa, in modalità telematica, al competente S.U.A.P. ai fini della notifica al Gestore.

CHIEDE

al competente S.U.A.P., ai fini dell'espletamento dei successivi adempimenti di rispettiva competenza, di fornire tempestivo riscontro della notifica della presente Autorizzazione Unica Ambientale effettuata al Gestore: a questo Settore, al Comune di Capestrano, al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A., al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Avezzano - Sulmona - L'Aquila, alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Direzione Lavori Pubblici Servizio Qualità delle Acque DC27 Ufficio Qualità delle Acque.

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Bonanni



A.U.A. n. 074_14_DiCarloMario/Capestrano/scarico_emissioni_rifiuti

COMUNE DI CAPESTRANO
PROVINCIA L'AQUILA

Ho notificato il presente Atto al
Sig. L. CARLO RANIO S.r.l.
consegnandone Copia al suo domicilio
nelle mani di L. CARLO RANIO
oggi 30-1-2015 alle ore 10:00

Il Vice Ufficario
DI GRIGORIO FERNANDO

